

TI_GERICHTE 12.1997.119 vom 10. September 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-09-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1997.119

FR: TI_GERICHTE 12.1997.119 du 10 septembre 1997

IT: TI_GERICHTE 12.1997.119 del 10 settembre 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

A questo stadio della causa è innanzitutto indubitabile l'esistenza di un credito dell'attrice di fr. 10'000.-- oltre interessi nei confronti della fallita _____ in relazione alla corrispondente somma da lei pagata in vista dell'acquisto, poi non perfezionatosi, di un appartamento a _____ di proprietà di _____. Il fondamento del credito non va ricercato nel fatto che esso figura nella graduatoria della _____ -circostanza di per sé non opponibile a terze persone al di fuori della procedura di fallimento (Ammon , Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. edizione, 1997, § 46, n. 62, pag. 374 e 375)-, ma risulta invece dall'istruttoria della presente causa. In primo luogo è stato dimostrato che _____ ha incassato l'acconto senza esservi stata autorizzata (cfr. rogatoria _____, risposte 2c, 4a; e la procura doc. A2, che non menziona la facoltà di incassare denari), così che non si è verificato alcun effetto di rappresentanza nei confronti della venditrice, che non è perciò divenuta titolare dell'obbligo di restituzione ex art. 62 e segg. CO. In secondo luogo, stante il mancato perfezionamento del contratto, nulla può in concreto essere addotto da chi ha ricevuto il denaro per rifiutarne la restituzione: non già la pattuizione a carico dell'attrice di una pena convenzionale, che andava semmai stipulata nella forma dell'atto pubblico (II CCA 9 agosto 1996 in re R./Z.), e neppure la compensazione con un'eventuale pretesa di _____ di risarcimento danni, fondata se del caso su culpa in contrahendo dell'attrice, essendo sia l'asserito danno per _____ che la pretesa responsabilità dell'attrice rimasti allo stadio di mero parlato.

E. 2

Le parti e il Pretore, a giusta ragione (art. 1 Titolo finale CCS), sono concordi nel ritenere che la controversia circa la pretesa dedotta in causa sia da risolvere mediante l'applicazione degli art. 754 e segg. v.CO (II CCA 12 ottobre 1995 in re B./D.A. e V.).

E. 2.1

Secondo l'art. 755 v.CO deve essere risarcito il danno subito dal creditore della società, definito in tal caso come danno indiretto (Rep . 1987, pag. 222), quando il suo credito resta insoddisfatto a seguito della diminuzione o scomparsa del patrimonio sociale riconducibili a violazione degli obblighi di diligenza degli amministratori. Il pregiudizio è in tal caso in primo luogo arrecato alla società stessa, e solo di riflesso al creditore insoddisfatto. Di conseguenza, nel caso di fallimento della società (in concreto verificatosi) l'esercizio dell'azione spetta in prima linea all'amministrazione del fallimento (art. 756 cpv. 1 v.CO), la quale ha ceduto il proprio diritto all'attrice (art. 756 cpv. 2 v.CO), che è perciò in ogni

caso legittimata a procedere a tal titolo.

E. 2.2

Il danno patito dal creditore è invece diretto allorché, indipendentemente dall'eventuale pregiudizio sofferto dalla società, esso viene provocato a lui individualmente dall'amministrazione mediante la violazione di norme destinate alla tutela dei creditori, ed in tal caso al creditore leso spetta l'azione di cui all'art. 754 v. CO, che è subordinata al verificarsi di quattro premesse cumulative: violazione di un dovere, intenzionalità o negligenza, esistenza di un danno e di un nesso di causalità adeguato tra il comportamento dell'amministratore e il danno (DTF 110 II 394; Rep . 1984, pag. 364; II CCA 12 ottobre 1995 citata, 29 luglio 1993 in re R./D, 11 marzo 1991 in re I. SA/G.).

E. 3

Come giustamente rilevato dal Pretore (pag. 6), non ricorre nella fattispecie il caso in cui agli amministratori possano essere rimproverate azioni od omissioni mediante le quali essi avrebbero diminuito gli attivi della società. La stessa attrice nel proprio gravame non sembra sostenere compiutamente la tesi contraria, così che la sua azione deve senza dubbio essere respinta nella misura in cui essa si fonda sull'art. 755 v.CO.

E. 4

Rimane pertanto unicamente litigiosa la questione a sapere se siano nella specie realizzate le condizioni di cui al consid. 2.2 per poter ammettere la responsabilità dei convenuti ex art. 754 v.CO.

E. 4.1

L'attrice adduce di avere concluso con _____ un contratto di deposito in relazione all'acconto di fr. 10'000.-- (appello, pag. 7). La negligenza degli amministratori risiederebbe, a mente sua, nel non avere tenuto il di lei denaro separato da quello della società -il che le avrebbe permesso di rivendicarlo nel fallimento- e nell'averlo invece utilizzato per la gestione della società (pag. 8). Il rimprovero è tuttavia inconsistente già solo per l'impossibilità giuridica, nelle circostanze concrete, di adottare il comportamento richiesto dall'appellante. Risulta infatti che il versamento dei fr. 10'000.-- è avvenuto per mezzo di una girata postale sul conto di _____ presso il _____ di _____ (doc. 4 e 5), con il che _____ è automaticamente divenuta proprietaria di quell'importo, e non vi era pertanto fin dall'inizio possibilità alcuna di custodire detto denaro separatamente da quello di _____. In altre parole, con il "deposito" del denaro -anche se a ben vedere nessuno ha nella specie realmente inteso stipulare un simile contratto- _____ ne è divenuta proprietaria giusta l'art. 481 CO (Honsell/Vogt/Wiegand , OR I, 2. edizione, ad art. 481, n. 4), mentre all'attrice, in conseguenza della modalità di pagamento da lei adottata, sarebbe unicamente spettato un credito alla restituzione di pari importo, di modo che la ventilata rivendicazione dell'attrice nel fallimento di _____ non avrebbe potuto riguardare il danaro in sé e sarebbe pertanto stata destinata alla reiezione (II CCA 25 febbraio 1997 in re D./S.). Stante l'impossibilità per _____ di custodire separatamente il denaro versatole dall'attrice e ora di sua proprietà, cade nel vuoto anche il rimprovero relativo all'utilizzo da parte sua di tale denaro: trattandosi di denaro oramai di sua proprietà, il suo non utilizzo non l'avrebbe preservato dalle richieste dei creditori, e in caso di fallimento il risultato non sarebbe stato differente da quello ottenuto in concreto.

E. 4.2

La stessa attrice ammette del resto che il comportamento lesivo degli amministratori deve riguardare norme destinate alla tutela dei creditori (appello, pag. 8). Secondo il Tribunale federale, ciò non comprende quei principi generali di buona amministrazione e sorveglianza, contemplati dall'art. 722 v.CO, ai quale la ricorrente nondimeno genericamente si appella nel proprio gravame (pag. 8, punto D), ma concerne norme esplicitamente destinate alla protezione dei creditori (e non, come l'art. 722 v.CO, degli azionisti o della società stessa), quali quelle relative all'allestimento del bilancio, alla conservazione del capitale sociale o alla pubblicità (DTF 110 II 394 e 395). La pretesa dell'attrice risulta di conseguenza infondata anche nell'ottica dell'art. 754 v.CO, non potendosi ammettere la violazione da parte degli amministratori di una norma destinata alla protezione dei creditori. Deve perciò essere disatteso anche il gravame nel suo complesso. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 22 aprile 1997 _____ è respinto. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) taxa di giustizia _____ fr. 480.-- b) spese fr. 20.-- T o t a l e _____ fr. 500.-- già anticipati dall'appellante, restano a suo carico. L'attrice rifonderà ai convenuti _____ e _____, fr. 400.-- ciascuno per ripetibili d'appello. III. Intimazione: _____ - _____ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente _____ Il segretario _____

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.